Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 maggio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 maggio 1971, n. **271.**

Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8 della tabella *A* annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sulle scommesse sulle corse dei cavalli sia negli ippodromi che fuori di essi:

Gettito annuo diritti erariali al netto dell'aggio dovuto all'Ente accertatore	Percentuale abbuono
per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo	50
per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo	45
per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo	40
per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo	35
per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo	30
per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi e mezzo	20

E' abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 2.

Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella *A* annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta, fino al 31 dicembre 1973, al 2,40 per cento.

Art. 3.

Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'articolo 1 ed in lire 60 milioni per la riduzione di aliquote dei diritti erariali di cui all'articolo 2, si farà fronte, quanto a lire 3.276 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 della stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 924 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **272.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 133, relativo agli istituti scientifici appartenenti alla facoltà di agraria è modificato nel senso che l'istituto di patologia vegetale e microbiologia agraria viene sdoppiato nei seguenti:

Istituto di microbiologia agraria ed - Istituto di patologia vegetale e vengono inoltre creati i seguenti nuovi istituti:

Istituto di mineralogia e geologia;
Istituto di topografia e costruzioni rurali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. 273.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Fisiopatologia respiratoria;
Farmacologia clinica;
Immunologia;
Biologia molecolare;
Dermatologia sperimentale;
Chirurgia plastica e ricostruttiva;
Psicologia;
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo e di organi artificiali;
Immunopatologia;
Biofisica;
Tossicologia forense;
Audiologia;
Anatomia topografica;
Terapia fisica e riabilitazione;
Igiene mentale;
Ottica fisiopatologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Aglianico del Vulture » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Aglianico del Vulture » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Basilicata;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Aglianico del Vulture » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1970, n. 123;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Aglianico del Vulture » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Aglianico del Vulture » sono tenuti ad effettuare la denuncia del rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Aglianico del Vulture ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono « Aglianico del Vulture » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Aglianico del Vulture » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di sui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1971
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 109

Disciplinare di produzione per il vino « Aglianico del Vulture »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aglianico del Vulture » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Aglianico del Vulture » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico.

Art. 3.

La zona di produzione dell'« Aglianico del Vulture » comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo S. Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Aglianico del Vulture » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica o comunque di buona costituzione, situati ad una altitudine tra i 200 e i 700 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Aglianico del Vulture » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Aglianico del Vulture » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Aglianico del Vulture » non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Aglianico del Vulture » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato vivace, con riflessi arancione dopo l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo delicato caratteristico e che migliora con l'invecchiamento;

sapore: asciutto, sapido, fresco, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l'invecchiamento. Può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Aglianico del Vulture » ottenuto da uve aventi gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12, invecchiato per almeno tre anni, di cui due in botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di « vecchio », e se invecchiato di almeno 5 anni — di cui sempre due in botti di legno — potrà portare in etichetta la qualifica di « riserva ». In entrambi i casi il vino dovrà essere immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di gradi 12,5 e un'acidità totale minima del 5 per mille.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

La denominazione di origine « Aglianico del Vulture » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del vino « Aglianico del Vulture » spumante deve avvenire entro il territorio previsto nell'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Aglianico del Vulture » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Aglianico del Vulture » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4942)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 28 gennaio 1953, con il quale il rag. Pietro Canepa fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 1° dicembre 1970, con la quale il rag. Pietro Canepa ha chiesto che siano accettate le sue dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 1° dicembre 1970;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza delle borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni, decorrenti dal 1° dicembre 1970, rassegnate dal rag. Pietro Canepa dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 138

(4820)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Norme per la concessione del contributo dello Stato a favore della raccolta collettiva della frutta di produzione 1969, danneggiata da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi entro il 31 dicembre 1969, effettuata da enti e cooperative.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito in legge 26 novembre 1969, n. 828, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni in conseguenza delle calamità naturali o delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi entro il 31 dicembre 1969;

Viste le domande presentate dai sottoelencati enti e cooperative, raggruppate per provincia, intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione della raccolta collettiva della frutta di produzione 1969, danneggiata per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi entro il 31 dicembre 1969:

Provincia di Bologna:

Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole (C.O. N.E.C.O.R.) - Bologna;

Cooperativa produttori ortofrutticoli (C.OR.A.M.) - Altedo;

Consorzio agrario provinciale di Bologna;

Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli (A.I.P.O.) - Bologna.

Provincia di Ferrara:

Alleanza fra cooperative di consumo e di produttori agricoli di Ferrara;

Cooperativa ortofrutticoltori ferraresi associati (C.O. F.A.) - Ferrara;

Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta - Ferrara;

Società produttori ortofrutticoli ferraresi (S.P.O.F.) - Ferrara;

Cooperativa produttori ortofrutticoli di Consandolo;

Associazione produttori ortofrutticoli (A.P.O.) di Ferrara;

Cooperativa frutticoltori agricola Gaibanella (F.A.G.) - Gaibanella.

Provincia di Ravenna:

Consorzio agrario provinciale di Ravenna;

Cooperativa ortofrutticoltori di Mezzano;

Cooperativa frutticoltori di Massa Lombarda;

Cooperativa per la vendita e l'esportazione di prodotti agricoli (C.E.P.A.L.) - Lugo di Romagna;

Consorzio cooperative produttori dell'agricoltura della provincia di Ravenna;

Società produttori agricoli associati (P.A.A.C.) - Cotignola;

Cooperativa ortofrutticoltori ravennati (C.O.R.) - Lavezzola.

Provincia di Verona:

Associazione produttori ortofrutticoli - IV zona - Verona;

Visti gli elementi forniti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, in merito alle domande presentate dagli enti e cooperative interessate;

Ritenuto, sulla base dei suddetti elementi, di determinare in L. 800 a quintale le spese complessive di gestione delle operazioni di raccolta e vendita della frutta di cui trattasi;

Considerato che gli enti e le cooperative richiedenti presentano i requisiti richiesti;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande presentate dagli enti e cooperative di cui alle premesse, intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione per la raccolta della frutta di produzione 1969, danneggiata da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi entro il 31 dicembre 1969, nel limite complessivo di quintali 1.500.000.

Art. 2.

E' concesso agli enti e cooperative di cui al precedente art. 1, un contributo nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione della iniziativa di cui al presente decreto, nella misura massima del 70 % delle spese stesse determinate in L. 800 a quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 800 milioni.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione del contributo concesso, ciascun ente o cooperativa deve presentare, in duplice copia, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la competente commissione provinciale di cui al successivo art. 4:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di frutta da ciascuno conferiti, distinti per specie e per località, e la precisazione della data di consegna.

Tali elenchi devono essere vistati dal presidente della commissione di cui al successivo art. 4;

4) elenco delle vendite del prodotto conferito con la indicazione degli acquirenti del prodotto;

5) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ot-

tenuti ai sensi dell'art. 11, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 4, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 4.

Presso ciascuno degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Bologna, Ferrara, Ravenna e Verona, le commissioni istituite ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1969, n. 188, esplicano i compiti ad esse affidati anche per quanto concerne l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato del contributo che lo Stato erogherà a ciascun ente e cooperativa ai sensi del precedente art. 2 ed al netto delle eventuali anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare la regolarità delle operazioni per le quali viene concesso l'intervento dello Stato.

Art. 7.

A chiusura della gestione, ciascuno degli enti e cooperative presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa per il tramite della commissione provinciale di cui al precedente art. 4.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di frutta raccolti e venduti, le spese di gestione, in essi compresi gli oneri di finanziamento, l'eventuale importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971 è impegnata la somma di L. 800 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 46

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società e di organismi di fatto della provincia di Siena ai fini dell'applicazione dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Siena, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

a) portabagagli stazione ferrovie dello Stato di Chiusi	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.950 mensili;
b) lavoranti pubblici macelli di Siena	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.950 mensili;
c) facchinaggio generico . .	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.750 mensili;

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo:

a) autotrasportatori di merci per conto terzi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.750 mensili;
Barbieri ed affini	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.750 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4400)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Firenze ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Firenze, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

a) portabagagli operanti nel capoluogo della provincia	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.950 mensili;
b) portabagagli operanti negli altri comuni della provincia	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
c) facchini generici o esercenti attività preliminari e complementari	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;

Trasporto effettuato da soci proprietari od affittuari del mezzo:

A) di persone:

1) vetturini e simili . .	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.500 mensili;
2) vetturini e simili operanti nel comune di Prato	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
3) tassisti, autonoleggiatori e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.500 mensili;

B) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, operanti nel capoluogo della provincia e nel comune di Prato	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
2) idem come sopra operanti in tutti gli altri comuni della provincia	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.500 mensili;

Addetti allo scavo e preparazione dei materiali da trasporto, guardianaggio e simili, operanti nel capoluogo della provincia e nel comune di Prato	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
Idem come sopra, operanti in tutti gli altri comuni della provincia	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.500 mensili;
Addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
Servizi di guardia a terra o a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini, guide turistiche e simili, netturbini, spazzacamini e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.500 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4399)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della « Cooperativa idroelettrica Bovesana », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Boves.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693066 del 3 giugno 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti della impresa della società cooperativa a r. l. « Cooperativa idroelettrica Bovesana », con sede in Boves (Cuneo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1969 e 1970, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la nota n. 6390 del 15 giugno 1970, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che la cooperativa predetta risulta essere carente dei requisiti mutualistici;

Considerato che l'impresa suddetta per due anni consecutivi ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che, in assenza del requisito di ente cooperativo a carattere mutualistico, occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della società cooperativa a r. l. « Cooperativa idroelettrica Bovesana », con sede in Boves (Cuneo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della società cooperativa a r. l. « Cooperativa idroelettrica Bovesana », con sede in Boves (Cuneo), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla società cooperativa a r. l. « Cooperativa idroelettrica Bovesana », con sede in Boves (Cuneo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4384)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della Società elettrica Ala di Stura, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ala di Stura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693065 del 3 giugno 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti della impresa della Società elettrica Ala di Stura, società cooperativa a r. l., con sede in Ala di Stura (Torino);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1968 e 1969, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la nota n. 6312 del 15 giugno 1970 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che la cooperativa predetta risulta essere carente dei requisiti mutualistici;

Considerato che l'impresa suddetta per due anni consecutivi ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto, che in assenza del requisito di ente cooperativo a carattere mutualistico, occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della Società elettrica Ala di Stura, società cooperativa a r. l., con sede in Ala di Stura (Torino), rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società elettrica Ala di Stura, società cooperativa a r.l., con sede in Ala di Stura (Torino), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Società elettrica Ala di Stura, società cooperativa a r. l., con sede in Ala di Stura (Torino), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4385)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1971.

Proroga del termine per la presentazione della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1970-71;

Vista la richiesta pervenuta dai competenti organi della provincia di Lecce per una proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 30 aprile 1971;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata per il ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza di persistenti avversità atmosferiche, delle operazioni di raccolta e di molitura delle olive della campagna 1970-71;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Lecce, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 è prorogato al 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

(4827)

DECRETO PREFETTIZIO 8 marzo 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 209 Gab. dell'8 febbraio 1971, con il quale nel costituire il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973, si nomina membro dello stesso l'ing. Tullio Mercatanti;

Vista la lettera del 10 dicembre 1970, con la quale il predetto ing. Mercatanti rassegna le dimissioni dall'incarico per motivi di salute;

Vista la nota n. 405 in data 24 febbraio 1971, con la quale l'ordine degli ingegneri della provincia di Rieti designa in sostituzione dell'ing. Mercatanti, l'ing. Francesco Ionni quale esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'ing. Francesco Ionni è nominato in sostituzione dell'ing. Tullio Mercatanti componente del consiglio provinciale di sanità di Rieti.

Rieti, addì 8 marzo 1971

Il prefetto: GIAGU

(4466)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 maggio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Capoterra.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1971, è stato sciolto il consiglio comunale di Capoterra ed è stato nominato commissario straordinario del comune il vice prefetto dott. Mariano Tuveri.

Nel corso della sua gestione il predetto commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale necessità ed urgenza.

In particolare ha provveduto a deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio, ha affrettato l'esecuzione di numerosi lavori pubblici e sta curando la definizione di iniziative dirette ad ottenere il finanziamento di opere di preminente interesse pubblico.

Si rende pertanto necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere la realizzazione delle opere pubbliche nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica amministrazione.

In conseguenza di quanto sopra ho disposto, con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cagliari, addì 4 maggio 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Capoterra e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto dott. Mariano Tuveri;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito per la gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine taluni importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'amministrazione comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Capoterra, affidata al vice prefetto dott. Mariano Tuveri, è prorogata a termini delle su citate disposizioni di legge.

Cagliari, addì 4 maggio 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

(4830)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 maggio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Sinnai.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1971, è stato sciolto il consiglio comunale di Sinnai ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Enrico Parodi.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'adozione di importantissimi ed indifferibili provvedimenti amministrativi quali l'avvio ed il perfezionamento di numerose pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche nei settori della viabilità, del turismo, dell'approvvigionamento idrico e dell'edilizia scolastica per cui sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica la cessazione dell'attuale gestione.

In conseguenza ho disposto con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cagliari, addì 4 maggio 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Sinnai e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il vice prefetto ispettore dott. Enrico Parodi;

Ritenuto che, essendo scaduto il termine per la gestione commissariale stabilito dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, prorogare la gestione commissariale;

Visti gli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Sinnai, affidata al vice prefetto ispettore dott. Enrico Parodi, è prorogata a termini delle su citate disposizioni di legge.

Cagliari, addì 4 maggio 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

(4829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Grottammare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° dicembre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Grottammare, contrada Ischia Marina (Ascoli Piceno), avente la superficie di mq. 1563, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 21, particella n. 122/porzione.

(4427)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1971, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.575.521, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4861)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4867)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.632.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.723.731, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4864)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1971, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.399.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4866)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4862)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.281.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4863)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923)

Autorizzazione al comune di Ioppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, il comune di Ioppolo Giancaxio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.412.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4868)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.707.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4869)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1971, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.746.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4870)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.542.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4871)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 452.672.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4872)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1971, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4882)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1971, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.355.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 19 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,75	622,74	622,98	622,75	622,40	622 —	622,70	622,75	622,74	622,50
Dollaro canadese	616,90	616,90	617,50	616,90	616,60	617,25	617,05	616,90	616,90	616,85
Franco svizzero	152,45	152,45	152.56	152,45	152,30	152,05	152,35	152,45	152,45	152,48
Corona danese	83,06	83,06	83,09	83,06	83 —	82,90	83,07	83,06	83,06	83,01
Corona norvegese	87,61	87,61	87,70	87,61	87,60	87,55	87,65	87,61	87,61	87,60
Corona svedese	120,61	120,61	120,60	120,61	120,70	120,40	120,64	120,61	120,61	120,65
Fiorino olandese	175,93	175,93	176,12	175,93	175,70	175,08	175,90	175,93	175,93	176 —
Franco belga	12,549	12,549	12,55	12,549	12,54	12,54	12,5515	12,549	12,54	12,545
Franco francese	112,565	112,565	112,68	112.565	112,50	112,78	112,70	112,565	112,56	112,54
Lira sterlina	1506,55	1503,55	1505,75	1506,55	1506 —	1504,45	1506,30	1506,55	1506,55	1505,90
Marco germanico	176,45	176,45	176,60	176,45	176 —	176,20	176,50	176,45	176,45	176,15
Scellino austriaco	24,9275	24,9275	24,92	24,9275	24,90	24,90	24,9225	24,9275	24,92	24,91
Escudo portoghese	21,94	21,94	21,94	21,94	21,90	21,85	21,93	21,94	21,94	21,85
Peseta spagnola	8,952	8,952	8,95	8,952	8,95	8,94	8,95	8,952	8,95	8,95

Media dei titoli del 19 maggio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	94,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,80
» 5 % (Città di Trieste)	94,35
» 5 % (Beni esteri)	91,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,30
» 5,50 % » » 1968-83	92,825
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25-
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,25
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,72
Dollaro canadese	616,975
Franco svizzero	152,40
Corona danese	83,065
Corona norvegese	87,63
Corona svedese	120,625
Fiorino olandese	175,915
Franco belga	12,55
Franco francese	112,632
Lira sterlina	1506,425
Marco germanico	176,475
Scellino austriaco	24,925
Escudo portoghese	21,935
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di radiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di radiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4978)

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4979)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Maida Domenico in data 13 dicembre 1965 avverso denegata assunzione nel ruolo degli insegnanti di materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento professionale, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

(4418)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 230, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Li Marzi Marco in data 30 novembre 1967 avverso le graduatorie compilate ai sensi dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 per il conferimento di posti di insegnante tecnico-pratico.

(4419)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 224, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Valenti Ida in Taddei in data 14 giugno 1964 avverso denegata assunzione nei ruoli speciali transitori per posti di calligrafia nelle scuole di avviamento professionale ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(4420)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1971, registro n. 23, foglio n. 222, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Vitaliani Alessandro in data 11 marzo 1966 avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(4421)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 102, foglio n. 43, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Armando D'Amico avverso l'esito degli esami di abilitazione all'insegnamento secondario di matematica e fisica (classe XIII - sottoclasse *a*), indetti con decreto ministeriale 15 agosto 1964.

(4422)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 aprile 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno (Perugia), in amministrazione straordinaria, il rag. Francesco Belati è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4461)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/26 S. Dorligo della Valle di data 13 ottobre 1932, con il quale il cognome di nascita della signora Petaros Sofia in Cerneka, nata a S. Antonio in Bosco il 18 febbraio 1922, ivi residente al n. 14, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 13 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/26 S. Dorligo della Valle di data 13 ottobre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signora Pettirosso Sofia in Cerneka è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 7 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4451)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/700-29/V di data 2 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Kralj Guglielmo, nato a Trieste il 23 giugno 1913 e qui residente, Trebiciano, 3, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 18 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/700-29/V di data 2 gennaio 1930 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Carli Guglielmo è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4452)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/371 S. Dorligo della Valle di data 14 marzo 1933, con il quale il cognome del signor Augusto Žerjal nato a S. Dorligo della Valle il 26 settembre 1907, residente a S. Antonio in Bosco, 5, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 15 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Žerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/371 S. Dorligo della Valle di data 14 marzo 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Augusto Zeriali è restituito nella forma originaria di « Žerjal ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie Vittoria Pettirosso, nata a S. Dorligo della Valle l'11 febbraio 1907.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4453)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/161 S. Dorligo della Valle di data 14 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Kuret Branko, nato a S. Dorligo della Valle il 5 maggio 1923 ed ivi residente, S. Giuseppe della Chiusa, 103, venne ridotto in forma italiana di « Coretti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 5 aprile 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kuret »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/161 S. Dorligo della Valle di data 14 dicembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Branko Coretti è restituito nella forma originiaria di « Kuret ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Udovich Rosa, nata a Lazzaretto il 28 ottobre 1933, moglie;

2) Coretti Adriana, nata a S. Dorligo della Valle il 3 agosto 1953, figlia.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4454)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/188 S. Michele di Postumia di data 8 aprile 1933, con il quale il cognome di nascita della signora Renko Vladislava in Morelj, nata a S. Michele di Postumia il 15 febbraio 1918, residente a Trieste in strada di Rozzol, 63, venne ridotto in forma italiana di « Renzo », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 5 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Renko »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/188 San Michele di Postumia di data 8 aprile 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signora Renzo Vladislava in Morelj è restituito nella forma originaria di « Renko ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 7 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4448)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/186 S. Dorligo della Valle datato 23 dicembre 1932, con il quale il cognome di nascita della signora Žuljan Maria ved. Comari, nata a S. Dorligo della Valle il 14 gennaio 1925, residente a S. Giuseppe della Chiusa n. 45, venne ridotto in forma italiana di « Giuliani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 9 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Žuljan »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/186 S. Dorligo della Valle di data 23 dicembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signora Giuliani Maria ved. Comari è restituito nella forma originaria di « Žuljan ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto alla interessata.

Trieste, addì 7 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4449)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/186 S. Dorligo della Valle di data 23 dicembre 1932, con il quale il cognome di nascita della signora Žuljan Anna ved. Žuljan, nata a S. Dorligo della Valle il 20 novembre 1889, residente a S. Giuseppe della Chiusa, 45, venne ridotto in forma italiana di « Giuliani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 9 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Zuljan »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/186 S. Dorligo della Valle di data 23 dicembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome di nascita, ridotto come sopra, della signora Giuliani Anna ved. Žuljan è restituito nella forma originaria di « Zuljan ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto alla interessata.

Trieste, addì 7 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4450)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centotrentadue posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 16 aprile 1971;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centotrentadue posti di uditore giudiziario.

Sei posti sono riservati ai concorrenti che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed ambedue con quelle previste da ogni altra disposizione nel limite massimo di 40 anni;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare anche il cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio I.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra oppure dalla dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido.

La qualifica di mutilato od invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui e colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato od invalido civile deve risultare da certificazione, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualifica di profugo dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno invece presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dallo art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato della amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, e data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante, con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire al Ministero, per la verifica, i codici ed i testi legislativi - dei quali è consentita la consultazione a termine dell'art. 7 comma terzo del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 - almeno cinque giorni prima della data di inizio delle prove scritte, con l'avvertenza che i testi pervenuti oltre detto termine non potranno essere posti in tempo utile a disposizione degli interessati.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dello art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 123.

(4927)

Commissioni per gli esami di procuratore legale, per l'anno 1971

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1971;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti d'appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopraindicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1971, sono costituite come appresso:

1) CORTE DI APPELLO DI ANCONA.

Presidente effettivo:

Lignola dott. Enzo, presidente di sezione della corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;

Rosini prof. Emilio, nato a Falconara Marittima il 1° marzo 1922, dell'Università degli studi di Urbino;

Ascoli avv. Clemente, nato a Perugia il 4 giugno 1913, dell'ordine di Ancona;

Stecconi avv. Riccardo, nato a Fermo il 22 luglio 1928, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Menicucci dott. Glauco, consigliere della corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Savina dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;

Panza prof. Giuseppe, nato a Bari il 28 aprile 1939, della Università degli studi di Urbino;

Mezzanotte avv. Fulvio, nato a Carpegna il 17 dicembre 1920, dell'ordine di Ancona;

Vergari avv. Luigi, nato a Lecco il 5 dicembre 1919, dell'ordine di Ancona.

2) CORTE DI APPELLO DI BARI.

Presidente effettivo:

Serpico dott. Alberto, presidente di sezione della corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Serrano dott. Ruggero, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;

Buttaro prof. Luca, nato a Bologna il 27 aprile 1925, dell'Università degli studi di Bari;

Catalano avv. Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12 gennaio 1913, dell'ordine di Bari;

Quarta avv. Emmanuele, nato a Monteroni il 10 febbraio 1924, dell'ordine di Bari;

Cecere dott. Mario, consigliere della corte di appello di Bari.

Presidente supplente:

Zaccaria dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Barbiera prof. Lelio, nato a Bari il 26 marzo 1930, della Università degli studi di Bari;

Distaso avv. Walter, nato a Putignano il 17 agosto 1933, dell'ordine di Bari;

Russo avv. Vincenzo, nato a Lucera il 17 dicembre 1917, dell'ordine di Bari.

3) CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA.

Presidente effettivo:

De Robertis dott. Corrado, presidente di sezione della corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Pacifici dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;

Vignocchi prof. Gustavo, nato a Villafranca di Verona il 18 aprile 1915, dell'Università degli studi di Bologna;

Lolli avv. Pietro, nato a Ferrara il 21 gennaio 1931, dell'ordine di Bologna;

Busi avv. Luigi, nato a Bologna il 21 marzo 1908, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Bacconi dott. Giovan Battista, consigliere della corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Abrugiati dott. Anton Aldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;

Vellani prof. Mario, nato a Modena il 12 agosto 1921, dell'Università degli studi di Bologna;

Landi avv. Roberto, nato a Pistoia il 22 dicembre 1927, dell'ordine di Bologna;

Musso avv. Giorgio, nato a Bologna il 30 novembre 1927, dell'ordine di Bologna.

4) CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

Presidente effettivo:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;

Guarneri prof. Giuseppe, nato a Gadesco il 31 marzo 1909, dell'Università degli studi di Parma;

Biemmi avv. Pierfranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia;

Chiodi avv. Giovanni, nato a Brescia il 9 luglio 1921, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Marzari dott. Mario, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti supplenti:

Frau dott. Augusto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;

Ghidini prof. Mario, nato a Parma il 7 novembre 1908, dell'Università degli studi di Parma;

Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;

Sicilia avv. Perugino, nato a S. Pietro in Guarano il 4 febbraio 1892, dell'ordine di Brescia.

5) CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.

Presidente effettivo:

Dessì dott. Antonio, presidente di sezione della corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Grandesso Silvestri dott. Silvestro, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;

Salis prof. Lino, nato a Sassari il 28 febbraio 1905, della Università degli studi di Cagliari;

Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;

Taras avv. Gavino, nato a Berchidda il 23 ottobre 1924, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

De Magistris dott. Edoardo, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;

Concas prof. Luigi, nato a Pola il 10 maggio 1931, della Università degli studi di Cagliari;

Bernardino avv. Piero, nato a Cagliari il 24 settembre 1916, dell'ordine di Cagliari;

Delogu avv. Mariano, nato a Cagliari il 28 settembre 1933, dell'ordine di Cagliari.

6) CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA.

Presidente effettivo:

Scarpinato dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Costa dott. Gaetano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta;

Bavetta prof. Giuseppe, nato a Palermo il 12 gennaio 1931, dell'Università degli studi di Palermo;

Stella avv. Ernesto Costantino, nato a Resuttano il 19 febbraio 1908, dell'ordine di Caltanissetta;

Cigna avv. Oreste, nato a Caltanissetta il 15 settembre 1931, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Di Natale dott. Carmelo, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Spampinato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta;

Giordano prof. Alfonso, nato a Palermo il 22 dicembre 1928, dell'Università degli studi di Palermo;

Mancuso avv. Giuseppe, nato a Caltanissetta il 30 aprile 1927, dell'ordine di Caltanissetta;

Miraglia avv. Angelo, nato a Caltanissetta il 26 febbraio 1925, dell'ordine di Caltanissetta.

7) CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

Presidente effettivo:

Nicosia dott. Martino, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;

Zangara prof. Vincenzo, nato a Catania il 26 agosto 1902, dell'Università degli studi di Catania;

Previtera Mannino avv. Francesco, nato a Catania il 29 aprile 1913, dell'ordine di Catania;

Truglio avv. Giovanni, nato a Catania il 10 agosto 1927, dell'ordine di Catania;

Presidente supplente:

Alessi dott. Nicolò, consigliere della Corte di appello di Catania.

Componenti supplenti:

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;

Ragusa Maggiore prof. Giuseppe, nato a Catania il 28 giugno 1924, dell'Università degli studi di Catania;

De Mauro avv. Gaetano, nato a Catania il 13 aprile 1931, dell'ordine di Catania;

Motta avv. Santi, nato a Catania il 24 ottobre 1931, dello ordine di Catania.

8) CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.

Presidente effettivo:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;

Casalinuovo prof. avv. Aldo, nato a Catanzaro il 9 marzo 1914, dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro;

Pugliese avv. Arnaldo, nato a Catanzaro il 21 ottobre 1896, dell'ordine di Catanzaro;

Castagna avv. Giuseppe, nato a Catanzaro il 5 gennaio 1898, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Cento dott. Guido, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro;

Gullo prof. avv. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza;

Zimatore avv. Vincenzo, nato a Catanzaro il 21 settembre 1908, dell'ordine di Catanzaro;

Calderazzo avv. Francesco, nato a Catanzaro l'11 marzo 1921, dell'ordine di Catanzaro.

9) CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

Presidente effettivo:

Cascella dott. Mario, presidente di sezione della corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze;

Romano prof. Francesco, nato a Firenze il 13 novembre 1934, dell'Università degli studi di Firenze;

Ferri avv. Luigi, nato a Firenze l'8 ottobre 1910, dell'ordine di Firenze;

Pacchi avv. Franco, nato a Firenze il 10 ottobre 1920, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Dibilio dott. Ezio, consigliere della corte d'appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Carabba dott. Enzo Fileno, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze;

Mantovani prof. Ferrando, nato a Cavezzo il 6 luglio 1933, dell'Università degli studi di Firenze;

Mauro avv. Guido, nato a Bronte il 20 giugno 1907, dell'ordine di Firenze;

Cecconi avv. Eliano, nato a Firenze il 15 marzo 1926, dell'ordine di Firenze.

10) CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

Presidente effettivo:

Barone dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

De Matteis dott. Gaetano, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Genova;

Mazziotti prof. Manlio, nato a Roma il 15 gennaio 1919, dell'Università degli studi di Genova;

Abiuso avv. Vittorio, nato a Sarzana il 29 ottobre 1904, dell'ordine di Genova;

Foppiano avv. Ubaldo, nato a Genova il 9 febbraio 1927, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Bruno dott. Aldo, consigliere della corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Gregorini dott. Lucio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;

La China prof. Sergio, nato a Udine il 5 giugno 1933, dell'Università degli studi di Genova;

Murtula avv. Franco, nato ad Apparizione il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova;
Vigotti avv. Roberto, nato a Savona il 18 dicembre 1923, dell'ordine di Genova.

11) CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA.

Presidente effettivo:
Di Paola dott. Antonio, presidente di sezione della corte d'appello di L'Aquila.

Componenti effettivi:
Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il tribunale di L'Aquila;
Ambrosini prof. Antonio, nato a Favara il 10 settembre 1888, dell'Università degli studi di Roma;
Colagrande avv. Roberto, nato a L'Aquila il 6 ottobre 1909, dell'ordine di L'Aquila;
Marinucci avv. Ugo, nato a L'Aquila il 12 marzo 1896, dell'ordine di L'Aquila.

Presidente supplente:
Tatozzi dott. Goffredo, consigliere della corte d'appello di L'Aquila.

Componenti supplenti:
Sambenedetto dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di L'Aquila;
Irti prof. Natalino, nato ad Avezzano il 5 aprile 1936, dell'Università degli studi di Sassari;
Cecchini avv. Attilio, nato a L'Aquila il 20 marzo 1925, dell'ordine di L'Aquila;
Lopardi avv. Ubaldo, nato a L'Aquila il 25 novembre 1913, dell'ordine di L'Aquila.

12) CORTE DI APPELLO DI LECCE.

Presidente effettivo:
De Palma dott Vito Leonardo, presidente di sezione della corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:
Giannone dott. Lelio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, dell'Università degli studi di Bari;
Lecciso avv. Pietro, nato a Lecce il 1° agosto 1905, dello ordine di Lecce;
Tondo avv. Primo, nato a S. Pietro in Lama il 20 settembre 1906, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:
Motta dott. Attilio, consigliere della corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:
Chiriacò dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Bozzi prof. Rodolfo, nato a Bari il 31 ottobre 1925, della Università degli studi di Lecce;
Camassa avv Vincenzo, nato a Manduria il 15 gennaio 1911, dell'ordine di Lecce;
Santoro avv. Tommaso, nato a Lecce il 20 febbraio 1913, dell'ordine di Lecce.

13) CORTE DI APPELLO DI MESSINA.

Presidente effettivo:
Rizzo dott. Francesco, presidente di sezione della corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:
Langher dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Messina;
Russo prof. Ennio, nato a Napoli il 18 settembre 1933, dell'Università degli studi di Messina;
Pino Granatelli avv. Armando, nato a Rometta il 20 maggio 1906, dell'ordine di Messina;
Cacciola avv. Ugo, nato a Messina il 10 febbraio 1922, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:
Lazzaro dott. Giovanni, consigliere della corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:
Cavallari dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Messina;
Monacciani prof. Luigi, nato a Monte Agrigentino il 10 settembre 1906, dell'Università degli studi di Messina;
Merlo avv. Nicola, nato a Livorno il 28 agosto 1924, dell'ordine di Messina;
Pustorino avv. Francesco, nato a Messina il 6 giugno 1929, dell'ordine di Messina.

14) CORTE DI APPELLO DI MILANO.

Presidente effettivo:
Roperti dott. Modesto, presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:
Lombardo dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
Consoli prof. Antonino, nato a Venzone il 4 marzo 1930, dell'Università cattolica S. Cuore di Milano;
Benvenuto avv. Alfredo, nato a Monterosso al Mare il 12 novembre 1914, dell'ordine di Milano;
Promontorio avv. Eugenio, nato a Parma il 18 marzo 1924, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:
Alessi dott. Alessandro, consigliere della corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:
Testa dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
Fabozzi prof. Cesare, nato a Milano il 3 febbraio 1929, dell'Università degli studi di Milano;
Bianchi avv. Federico, nato a Como il 19 novembre 1920, dell'ordine di Milano;
Bonatti avv. Rinaldo, nato a Milano il 4 novembre 1933, dell'ordine di Milano.

15) CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Presidente effettivo:
Caristo dott. Ugo, presidente di sezione della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:
Ferrara dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli;
Spagnuolo-Vigorita prof. Vincenzo, nato a Napoli il 5 dicembre 1931, dell'Università degli studi di Napoli;
Palumbo avv. Luigi, nato a Giugliano il 25 marzo 1921, dell'ordine di Napoli;
Marinelli avv. Carlo, nato a Torre del Greco il 13 dicembre 1908, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:
Troisi dott. Mario, consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:
De Franciscis dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli;
Tesauro prof. Paolo, nato a Napoli l'11 ottobre 1934. dell'Università degli studi di Napoli;
Della Pietra avv. Andrea, nato a Napoli il 5 aprile 1909, dell'ordine di Napoli;
Pepe avv. Mario Rosario, nato a Napoli il 6 giugno 1916, dell'ordine di Napoli.

16) CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

Presidente effettivo:
Albanese dott. Carlo, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti effettivi:
Notarbartolo dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo;
Virga prof. Pietro, nato a Palermo il 9 febbraio 1920, dell'Università degli studi di Palermo;
Bellavista avv. Girolamo, nato a Palermo il 20 novembre 1908, dell'ordine di Palermo;
Bongiorno avv. Filippo, nato a Palermo il 31 maggio 1912, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:
Lo Coco dott. Gaetano, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti supplenti:
Burgio dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo;
Parlato prof. Andrea, nato a Palermo il 21 novembre 1932, dell'Università degli studi di Palermo;
Calandra avv. Vincenzo, nato a Partanna il 28 ottobre 1909, dell'ordine di Palermo;
Savagnone avv. Giuseppe, nato a Palermo il 2 novembre 1898, dell'ordine di Palermo.

17) CORTE DI APPELLO DI PERUGIA.

Presidente effettivo:

Bellocchi dott. Antonio, presidente di sezione della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Colacci dott. Marino Aldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;

Giuliani prof. Alessandro, nato a Lecce il 20 settembre 1925, dell'Università degli studi di Perugia;

Bacicchi avv. Giuseppe, nato a Rovigno d'Istria il 18 marzo 1907, dell'ordine di Perugia;

Magnini avv. Dante, nato a Perugia il 30 gennaio 1921, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Cernetti dott. Giulio Cesare, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Cristallo dott. Aurelio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;

Fantozzi prof. Augusto, nato a Roma il 24 giugno 1940, dell'Università degli studi di Perugia;

Mariani Marini avv. Alarico, nato ad Assisi il 26 novembre 1931, dell'ordine di Perugia;

Olivi avv. Alessandrina, nata a Perugia l'8 aprile 1924, dell'ordine di Perugia.

18) CORTE DI APPELLO DI POTENZA.

Presidente effettivo:

Morfino dott. Giovanni, presidente di sezione della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Vitagliano dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;

Petroncelli prof. Mario, nato a Francavilla al Mare il 7 aprile 1906, dell'Università degli studi di Napoli;

Fanelli avv. Giovanni, nato a Laurenzana il 25 agosto 1900, dell'ordine di Potenza;

Camardese avv. Carmine, nato a Potenza il 27 agosto 1922, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Nesti dott. Vittorio, consigliere della corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Vitale dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;

Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, della Università degli studi di Napoli;

Coviello avv. Donato Leonardo, nato ad Avigliano il 2 ottobre 1927, dell'ordine di Potenza;

Zanni avv. Rachelina, nata a Paupisi il 31 luglio 1932, dell'ordine di Potenza.

19) CORTE DI APPELLO DI ROMA.

Presidente effettivo:

Facchiano dott. Augusto, presidente di sezione della corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Sangiorgio dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;

Barillaro prof. Domenico, nato a Siderno il 12 aprile 1922, dell'Università degli studi di Modena;

Di Pietropaolo avv. Maurizio, nato a Roma il 22 maggio 1931, dell'ordine di Roma;

Mariotti Bianchi avv. Umberto, nato a Roma il 12 maggio 1926, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Buongiorno dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Macrì dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;

Schwarzenberg prof. Claudio, nato a Fiume il 5 agosto 1938, dell'Università degli studi di Roma;

Amiconi avv. Vitaliano, nato ad Avezzano il 16 luglio 1928, dell'ordine di Roma;

Tinelli avv. Aleandro, nato a Motta S. Anastasia il 15 settembre 1926, dell'ordine di Roma.

20) CORTE DI APPELLO DI TORINO.

Presidente effettivo:

Rossi dott. Attilio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Benedicti dott. Ottavio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;

Cottino prof. Gastone, nato a Torino l'8 febbraio 1925, dell'Università degli studi di Torino;

Amerio avv. Cesare, nato a Torino il 17 agosto 1915, dello ordine di Torino;

Tortonese avv. Giovanni, nato a Torino il 27 luglio 1920, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Corgnier dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Buscaglino Strambio dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;

Ferrari prof. Carlo, nato ad Alessandria il 22 agosto 1919, dell'Università degli studi di Torino;

Grande Stevens avv. Franzo, nato a Napoli il 13 settembre 1928, dell'ordine di Torino;

Delgrosso avv. Giorgio, nato a Roma il 30 dicembre 1916, dell'ordine di Torino.

21) CORTE DI APPELLO DI TRENTO.

Presidente effettivo:

Peronaci dott. Aldo, presidente della corte d'appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trento;

Burdese prof. Alberto, nato a Torino il 2 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Padova;

Giovannini avv. Giulio, nato a Trento il 21 aprile 1925, dell'ordine di Trento;

Frizzi avv. Giuseppe, nato a Padova il 17 marzo 1927, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della corte d'appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trento;

Molari prof. Alfredo, nato a Padova il 20 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Padova;

Valcanover avv. Renato, nato a Trento il 22 dicembre 1923, dell'ordine di Trento;

Pompermaier avv. Michele, nato a Tesero il 29 agosto 1931, dell'ordine di Trento.

22) CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.

Presidente effettivo:

Franz dott. Gino, magistrato di cassazione presso la corte d'appello di Trieste.

Componenti effettivi:

De Franco dott. Alfredo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Trieste;

Pettoello-Mantovani prof. Luciano, nato a Udine il 14 ottobre 1927, dell'Università degli studi di Trieste;

Ferluga avv. Mario, nato a Trieste il 25 luglio 1900, dell'ordine di Trieste;

Lantschner avv. Giorgio, nato a Trieste il 19 settembre 1922, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Zanetti dott. Ferruccio, consigliere della corte di appello di Trieste.

Componenti supplenti:

Franzot dott. Ferruccio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste;

Camber prof. Riccardo, nato a Trieste il 2 agosto 1921, dell'Università degli studi di Trieste;

Dimini avv. Giulio, nato a Trieste il 15 aprile 1929, dell'ordine di Trieste;

Cirometta avv. Romano, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine di Trieste.

23) CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.

Presidente effettivo:

Di Oreste dott. Luigi, presidente di sezione della corte d'appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia;

Zuccalà prof. Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15 febbraio 1925, dell'Università degli studi di Padova;

Lavazza avv. Gioele, nato a Milano il 12 novembre 1913, dell'ordine di Venezia;

Scaduto avv. Armando, nato a Venezia il 12 gennaio 1921, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Ruberto dott. Ambrogio, consigliere della corte d'appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Faranda dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia;

Mazzarolli prof. Leopoldo, nato a Treviso il 19 ottobre 1930, dell'Università degli studi di Padova;

De Gotzen avv. Ernesto, nato a Dolo il 14 marzo 1906, dell'ordine di Venezia;

Francescut avv. Danilo, nato a Venezia il 15 marzo 1926, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1970 è di L. 3.500.000 sul cap. 1051, art. 3, e di L. 1.000.000 sul cap. 1051, art. 8.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 289

(4512)

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1971, per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Gionfrida dott. Giulio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Pratis dott. Carlo Maria, consigliere della Corte di cassazione;

Moscone dott. Cesare, consigliere della Corte di cassazione;

Fazzalari avv. Elio, nato a Napoli il 1° gennaio 1925, iscritto albo speciale Corte cassazione;

Perlingieri avv. Giovanni, nato a Benevento il 9 gennaio 1906, iscritto albo speciale Corte cassazione.

Presidente supplente:

Erra dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Gianturco dott. Vito, consigliere della Corte di cassazione;

Fabi dott. Bruno, consigliere della Corte di cassazione;

Selvaggi avv. Carlo, nato a Roma l'11 gennaio 1921, iscritto albo speciale Corte di cassazione;

Piaggio avv. Giovanni Battista, nato a Napoli il 31 dicembre 1911, iscritto albo speciale Corte cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Boschi dottor Marco, Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Tonini dott. Paolo Maria, e dai funzionari di cancelleria Monforte dottor Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Colesanti Flavio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1971 graverà per L. 1.000.000 (unmilione) sull'art. 3, del cap. 1051, e per L. 200.000 (duecentomila) sull'art. 8 dello stesso capitolo.

Roma, addì 2 aprile 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 291

(4514)

Commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1971

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, con il quale è stata indetta, per l'anno 1971, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 1, n. 9 e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la nota in data 3 marzo 1971, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1971, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Di Majo dott. Carlo, avvocato generale della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Pinnarò dott. Salvatore, magistrato di cassazione;

Tigano dott. Salvatore, magistrato di cassazione;

Punzi prof. Carmine, nato ad Avellino il 20 giugno 1933, ordinario di diritto processuale civile dell'Università degli studi di Palermo;

Bosco avv. Mario, nato a Catanzaro il 14 agosto 1903, dell'ordine di Roma;

Bucciante avv. Giuseppe, nato a Chieti il 1° gennaio 1907, dell'ordine di Roma;

Ozzola avv. Giovannino, nato a Taranto il 23 aprile 1914, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Barba dott. Mario, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Colesanti dott. Vittorio, magistrato d'appello;

Fanelli dott. Onofrio, magistrato di appello;

Latagliata prof. Angelo Raffaele, nato a Taranto il 6 novembre 1931, ordinario di diritto e procedura penale dell'Università degli studi di Napoli;

Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1908, dell'ordine di Roma;

Fassari avv. Osvaldo, nato a Costantinopoli il 16 luglio 1921, dell'ordine di Roma;

Lopes avv. Giuseppe, nato a Venezia il 2 aprile 1915, dell'ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Tonini dott. Paolo Maria

e dai funzionari di cancelleria Monforte dott. Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Colesanti Flavio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1971 graverà per L. 1.000.000 (un milione) sull'art. 3 del cap. 1051 e per L. 600.000 (seicentomila) sull'art. 8 dello stesso capitolo.

Roma, addì 2 aprile 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 290

(4513)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 2308 del 16 novembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969;

Vista la lettera dell'ispettore generale Santucci ing. Fernando del 17 dicembre 1970, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nell'impossibilità di accettare l'incarico di membro della predetta commissione, in quanto un proprio nipote ha presentato domanda per l'ammissione al concorso stesso;

Considerato l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

L'ispettore generale Laudani dott. Gaetano, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969, in sostituzione dell'ispettore generale Santucci ingegner Fernando.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1971
Registro n. 17 *Poste, foglio n.* 206

(4437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bressanone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bressanone (Bolzano);

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bressanone, nell'ordine appresso indicato:

1. Azzi dott. Palmiro . . . . . punti 75,60 su 132
2. Demichiel dott. Antonio . . . . » 74,60 »
3. Barbara Calogero . . . . . » 59,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

p. *il Ministro*: SARTI

(4434)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone, nell'ordine appresso indicato:

1. Cappello dott. Agostino . . . . punti 85,18 su 132
2. Aiello dott. Salvatore . . . . » 84,63 »
3. Schinco dott. Emilio . . . . » 83,34 »
4. Schlitzer dott. Pasquale . . . . » 82,75 »
5. Liberotti dott. Giacomo . . . . » 81,77 »
6. Luciani dott. Antonio . . . . » 74,75 »
7. Palatiello dott. Vincenzo . . . . » 73,36 »
8. Montefusco dott. Gerardo . . . » 73 — »
9. Procaccini dott. Domenico . . . » 72,81 »
10. Tognocchi dott. Candido . . . » 71,75 »
11. Fiduccia dott. Benedetto . . . » 71,50 »
12. Pulli dott. Italo . . . . . . » 70,75 »
13. Simeone dott. Mariangelo . . . » 70,72 »
14. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 70,50 »
15. Cormio dott. Salvatore . . . . » 64 — »
16. Fiora dott. Sergio . . . . . » 63,54 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

p. *il Ministro*: SARTI

(4435)

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei duecentotrentanove candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1970 e 9 marzo 1971, con i quali si è proceduto alla nomina ed all'assegnazione ai vari ruoli provinciali di un primo gruppo di centonovantadue candidati, a decorrere dal 10 gennaio 1971 e di un secondo gruppo, di venticinque candidati, a decorrere dal 20 marzo 1971;

Ritenuto che a seguito della rinuncia volontaria o della decadenza dalla nomina, per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini, o della cessazione dal servizio di alcuni fra i candidati nominati con i provvedimenti sopra citati, si può procedere, a norma dell'art. 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e dell'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, alla copertura dei posti risultati, in conseguenza, disponibili, mediante la nomina a segretario comunale di 2ª classe in prova di altri quattordici candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

I sottoelencati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso per esami a posti di segretario comunale della qualifica iniziale, di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova, a decorrere dal 15 maggio 1971, e, dalla data stessa, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) Parmentola Francesco: Matera;
2) De Marinis Lucio: L'Aquila;
3) Del Seppia Franco: Pavia;
4) Feole Leopoldo: Isernia;
5) Argento Giuseppe: Ascoli Piceno;
6) Di Paolo Panfilo: Chieti;
7) Michieletto Elvio: Udine;
8) Giannelli Alfredo: Reggio Calabria;
9) Pellegrino Francesco: Nuoro;
10) Piredda Pier Cater Adderip: Sassari;
11) Rocco Mariannina: Campobasso;
12) Plati Luciano Berardino: Matera;
13) Tedde Salvatore: Sassari;
14) Fasanella Aldo: Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto — direttore generale dell'Amministrazione civile — è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 aprile 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(4510)

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantasei posti di commissario di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio successivo, registro n. 5 Interno, foglio n. 255, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubbblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per sessantasei posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Stella Richter prof. Giorgio, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto;

Bonichi dott. Ettore, ispettore generale capo di pubblica sicurezza.

Il dott. Giovanni Troiani, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Caputo dott. Francesco, commissario capo di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, interprete principale, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario capo, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 1.200.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1971

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1971
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 189

(4472)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi riservati per soli titoli alle cattedre di licei artistici, conservatori di musica e di accademie di belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 38, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1970, n. 308, con il quale sono stati indetti concorsi riservati a cattedre nei licei artistici, in applicazione della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1970, registro n. 44, foglio n. 386, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1970, n. 312, con il quale sono stati indetti concorsi riservati a cattedre nei conservatori di musica, in applicazione della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1970, registro n. 32, foglio n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1970, n. 312, con il quale sono stati indetti concorsi riservati a cattedre nelle accademie di belle arti, in applicazione della legge suddetta;

Ritenuta la opportunità di riaprire per un ulteriore periodo di trenta giorni i termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione a detti concorsi, in considerazione di recenti disguidi del servizio postale e di pubblici trasporti che non hanno consentito di far pervenire in tempo utile al Ministero le domande e i documenti di numerosi aspiranti;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono riaperti, per la durata di trenta giorni, i termini per la presentazione delle domande di parte-

cipazione ai concorsi riservati per soli titoli alle cattedre di licei artistici, di conservatori di musica e di accademie di belle arti indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 27, *foglio n.* 62

(4471)

Concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche nella nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Il consorzio per gli edifici universitari di Bologna intendendo realizzare, con riferimento ed in applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, opere artistiche da collocare nella nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, indice, per la loro ideazione e realizzazione, un concorso nazionale con le norme di cui al presente bando:

Art. 1.

E' indetto un concorso tra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e la esecuzione delle opere d'arte qui di seguito indicate, destinate alla decorazione del complesso edilizio della nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna:

1) una statua a tutto rilievo in ceramica da situare sullo scalone principale.
Argomento di riferimento: filosofia, letteratura, ecc.
La cifra globale, da intendersi comprensiva di premio esecuzione e posa in opera è di L. 5.200.000;

2) un bassorilievo, in ceramica inserito in un lambrj di legno, da applicare sulle pareti della biblioteca.
Argomento di riferimento: filosofia, letteratura, ecc.
La cifra globale da intendersi comprensiva di premio, esecuzione e posa in opera è di L. 7.500.000.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere con una o più opere, per ognuno dei punti 1) e 2) del precedente articolo.

La presentazione di ciascuna opera dovrà essere effettuata come segue:

1) bozzetto delle opere proposte;
2) relazione illustrante le opere proposte;
3) eventuali disegni o schizzi d'insieme e di dettaglio.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso dovranno essere accuratamente protetti e imballati, portare ben visibile l'indicazione « Concorso per opere d'arte per la nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna » di cui al punto 1) ed essere contrassegnati soltanto da un motto e da un numero, ripetuti su ciascuno di essi. Il motto ed il numero dovranno essere riprodotti sul fronte di due buste sigillate con ceralacca, contenente, una, la relazione descrittiva dell'opera, in triplice copia, e l'altra gli elementi di identificazione del concorrente. Ciascuna delle buste, oltre il motto ed il numero dovrà portare le indicazioni: « Concorso per le opere d'arte per la nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna » e rispettivamente « Relazione » e « documenti di identificazione ».

Gli elaborati e i documenti dovranno pervenire a cura, spesa e rischio dei concorrenti al consorzio per gli edifici universitari in Bologna, via Zamboni, 33, entro il sessantesimo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Non si ammettono ritardi nella presentazione degli elaborati sul termine fissato, anche se dovuti a motivi di forza maggiore.

Art. 4.

Gli artisti che intendono prendere parte al concorso potranno rivolgersi per informazioni al predetto consorzio per gli edifici universitari ed alla facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna per prendere visione circa l'ubicazione delle opere da collocare.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Art. 6.

La commissione, nell'esprimere il proprio giudizio, dovrà considerare anche le caratteristiche dell'ambiente nel quale le opere debbono essere collocate.

La commissione deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà definitivamente; contro le sue decisioni, pertanto, non è ammesso alcun reclamo, di qualsiasi natura.

La commissione aprirà soltanto la busta dei documenti relativi all'elaborato dichiarato vincitore.

Gli elaborati non vincitori, come quelli che fossero pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione, saranno tenuti a disposizione degli autori per 120 giorni dalla data di chiusura del concorso.

Il consorzio per gli edifici universitari non risponderà degli elaborati e documenti non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo il predetto consorzio esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

Art. 7.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Il consorzio per gli edifici universitari acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà di detta opera, della quale non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, tutti i diritti connessi alla proprietà, come quello di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo, di esposizione, ecc.

Il corrispettivo, stabilito per ciascuna opera come ai punti 1) e 2) dell'art. 1 sarà pagato come indicato all'art. 10.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, sarà trattenuta la percentuale del 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto per alcun motivo agli artisti non vincitori. Nel caso che, a suo insindacabile giudizio, la commissione non ritenesse meritevole di essere prescelto alcun elaborato, il consorzio per gli edifici universitari potrà rinnovare il bando di concorso per le opere per le quali il presente bando ha avuto esito negativo.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data notizia alla stampa.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra il consorzio per gli edifici universitari e l'artista vincitore, incaricato della realizzazione dell'opera e del suo collocamento in loco, sarà stipulata apposita convenzione.

I compensi forfettari indicati ai punti 1) e 2) del precedente art. 1 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi titolo, nessuno escluso od eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonchè alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo che dovrà essere effettuato dalla stessa commissione di cui al precedente art. 5 entro il primo trimestre dal collocamento in sito delle opere stesse.

Art. 9.

La decisione della commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore, con l'invito a perfezionare la convenzione di cui al precedente art. 8 entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il consorzio per gli edifici universitari potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Le opere commesse dovranno essere consegnate ultimate e in loco nel termine che sarà stabilito nella convenzione, comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione al vincitore del risultato del concorso.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, come sopra, dell'opera, sarà applicata una penale di L. 2000 (lire duemila) fino ad un massimo di giorni 60 (sessanta), dopo di che la convenzione si intenderà risoluta di diritto.

Art. 10.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà in un'unica soluzione dopo regolare collaudo ed il nulla osta da parte della sovraintendenza alle gallerie e ciò ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 11.

Tutte le spese relative al perfezionamento della convenzione, bollo, registro ed IGE senza rivalsa, saranno a carico esclusivo dell'artista che riceverà la commissione.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa per i partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le norme stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative; la loro inosservanza comporterà la esclusione dal concorso.

Bologna, addì 25 marzo 1971

Il rettore-presidente: CARNACINI

(4730)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 856 del 24 febbraio 1969 con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cagliari, dell'ordine dei medici della provincia di Cagliari e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Scozzarella dott. Enzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Parodi dott. Enrico, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Tagliacozzo prof. Sandro, direttore dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Cagliari;

Zedda dott. Giuseppe, primario medico degli ospedali riuniti di Cagliari;

Manuella dott. Ettore, medico condotto di Cagliari.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Anna Novella Zilli, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Cagliari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 21 aprile 1971

Il medico provinciale reggente: BONFIGLIO

(4854)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 856 del 24 febbraio 1969 con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta in provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cagliari, dell'ordine dei medici della provincia di Cagliari e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Scozzarella dott. Enzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Tuveri dott. Mario, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferrari prof. Germano, direttore dell'istituto di clinica ostetrica dell'Università degli studi di Cagliari;

Caminiti prof. Francesco, specialista in ostetricia;

Siddi Saturnina, ostetrica condotta di Settimo S. Pietro.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Giambattista Fazio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Cagliari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 21 aprile 1971

Il medico provinciale reggente: BONFIGLIO

(4853)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15431 del 31 maggio 1969, con il quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, è così composta:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Carusio dott. Ettore, medico provinciale capo;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto vicario - prefettura di Napoli;

Bossa prof. Guido, docente in clinica medica presso l'Università di Napoli;

Trapani prof. Agostino, docente in clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

Fortunato dott. Angelo, medico condotto capo della sezione del comune di Napoli.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giovanni Limata, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 26 marzo 1971

Il medico provinciale: MORANTE

(4442)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 27007 del 29 settembre 1970, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1968 nei seguenti comuni della provincia: Casoria e Portici;

Vista la nota del Ministero della sanità con cui viene designato in qualità di presidente il rag. Vittorio Senise, direttore di divisione, in sostituzione del dott. Guido Coletta, impedito;

Considerato che occorre provvedere alla succitata sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il rag. Vittorio Senise, direttore di divisione del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, in sostituzione del doft. Guido Coletta, impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio delle prefettura di Napoli e dei comuni interessati.

Napoli, addì 24 aprile 1971

Il medico provinciale: MORANTE

(4444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2842 del 24 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici della provincia di Genova e le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Paoletti dott. Francesco, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Berlingieri dott. Francesco, vice prefetto ispettore prefettura di Genova;

Fieschi prof. Aminta, direttore della clinica medica della Università di Genova;

Defendi prof. Stefano, primario ostetrico-ginecologo degli ospedali civili di Genova;

Mangiante dott. Vittorio, medico condotto del comune di Chiavari.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 16 aprile 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

(4443)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5003 in data 1° dicembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 4135 in data 22 settembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

Vista la graduatoria di merito formulata e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Gammarota Fernando . punti 69,328 su 120
2. Mazzaracchio Giuseppe . » 65,307 »
3. Notarangelo Luigi » 58,400 »
4. Filobozzi Pio » 54,200 »
5. Romoli Remo . » 50,025 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè agli albi pretori della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Terni, addì 22 aprile 1971

Il medico provinciale regg.: PARRAVANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5003 in data 1° dicembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1639 in data 22 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso sopra specificato;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati risultanti idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1968, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Gammarota Fernando: Prodo, frazione di Orvieto;
2) Mazzaracchio Giuseppe: Giuncano, frazione di Terni;
3) Notarangelo Luigi: S. Vito in Monte, frazione di S. Venanzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Terni e a quello dei comuni interessati.

Terni, addì 22 aprile 1971

Il medico provinciale regg.: PARRAVANO

(4438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 454 del 31 gennaio 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 5271 del 9 dicembre 1970;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento su concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alla premessa:

1. Goretti Anselmina . . . . . . punti 64,658
2. Morini Giancarla . . . . » 62,435
3. Ratti Carmen . . . . » 56,201
4. Mauri Enrica . . . . » 50,250
5. Areddia Domenica . . . . . . » 46,415

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 23 aprile 1971

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1760 del 23 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 454 del 31 gennaio 1970 per sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dalle singole concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Goretti Anselmina: Inverigo;
2) Morini Giancarla: consorzio ostetrico di Sormano-Caglio-Rezzago;
3) Ratti Carmen: consorzio ostetrico di Pontelambro-Castelmarte-Caslino d'Erba;
4) Mauri Enrica: consorzio ostetrico di Cesana Brianza-Pusiano-Suello;
5) Areddia Domenica: consorzio ostetrico di Gera Lario-Sorico-Trezzone-Montemezzo.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 23 aprile 1971

Il medico provinciale: LUPI

(4440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2353 in data 22 luglio 1969 relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 4609 in data 8 aprile 1970 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i propri decreti n. 4231 del 9 novembre 1970 e 4231/2 del 26 novembre 1970 concernenti l'ammissione delle candidate al concorso;

Visto il verbale di concorso, rimesso dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Sassi Emma	punti	65,991
2. Mazzucchi Brasilina	»	65,753
3. Giacomelli Renata	»	64,391
4. Pecchia Celestina	»	60,025
5. Zamuner Rosana	»	58,970
6. Mastrodicasa Anna	»	51,253
7. Marsina Giuliana	»	46,162

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Pisa, addì 2 aprile 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1467/1 in data odierna, relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse dalle candidate in ordine alla assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo segnato:

1) Sassi Emma: Cascina, 1ª condotta;
2) Mazzucchi Brasilina: S. Miniato, capoluogo;
3) Giacomelli Renata: S. Miniato Ponte a Elsa;
4) Pecchia Celestina: Castellina M., capoluogo;
5) Zamuner Rosana: Montecatini V. C., frazione Sassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dello ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Pisa, addì 2 aprile 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(4439)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1648, in data 14 maggio 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 dicembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 3480 in data 3 dicembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 3481 in data 3 dicembre 1970, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Renato Zangari, vincitore della condotta veterinaria del comune di Sorano ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata e che alla medesima condotta hanno rinunziato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria e debitamente interpellati;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Alessandro Colliva, che segue in graduatoria il vincitore e gli altri candidati rinunziatari della condotta veterinaria del comune di Sorano ha dichiarato di accettare la condotta stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Alessandro Colliva, medico veterinario, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 30 aprile 1971

Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

(4447)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Terni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.3.10/104 del 13 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Terni;

Visto il successivo decreto n. 450.1.3.8/104 del 6 aprile 1970, con il quale è stato modificato il predetto bando di concorso;

Visto il decreto n. 1398 del 13 novembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

Vista la graduatoria di merito formulata e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 55 e 63 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Latini Alberto	punti	175,850	su 240
2. Ciani Luciano	»	162,300	»
3. Gallina Benedetto	»	160,589	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, nonchè agli albi pretori della prefettura e del comune di Terni.

Terni, addì 3 maggio 1971

Il veterinario provinciale: STOPPANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.3.10/104 del 13 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Terni;

Visto il successivo decreto n. 450.1.3.8/104 del 6 aprile 1970, con il quale è stato modificato il predetto bando di concorso;

Visto il proprio decreto n. 666 in data 3 maggio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso sopraindicato;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione del candidato risultato vincitore del posto messo a concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Latini Alberto, nato a Gualdo Cattaneo il 21 maggio 1937 e residente a Ventimiglia, via Vittorio Veneto n. 22, risultato idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Terni, è dichiarato vincitore del concorso in premessa specificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello del comune di Terni.

Terni, addì 3 maggio 1971

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(4446)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG/387 del 15 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. AG/1570 del 28 novembre 1970 relativo alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visti i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1938, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice dei candidati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969:

1. Menconi Ruggero	punti	78,183	su 120
2. Ranieri Francesco	»	76,884	»
3. Zampetti Umberto	»	76,150	»
4. Trona Umberto	»	74,690	»
5. Beccari Alfredo	»	72,673	»
6. Coletti Giuseppe	punti	68,630	su 120
7. Chiacchiarini Pasquale	»	67,308	»
8. Barbero Ennio Carlo	»	63,250	»
9. Giovagnoli Glauco	»	59,150	»
10. Ascani Aleardo	»	55,000	»
11. Dell'Aquila Alfredo	»	54,014	»
12. Campanelli Secondo	»	54,000	»
13. Pauri Alberto	»	53,000	»
14. Griselli Mario	»	52,100	»
15. Cardoni Claudio	»	51,750	»
16. Grignani Andrea	»	51,000	»
17. Pallotta Luigi	»	50,000	»
18. Ciri Innocenzo	»	49,000	»
19. Monacelli Vincenzo	»	47,881	»
20. Bruschi Ferdinando	»	46,000	»
21. Grossi Mario	»	45,000	»
22. Ciocchetti Mario	»	42,000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 30 aprile 1971

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG.7/481, in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969;
Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso sopra specificato tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati nelle domande di ammissione al concorso in questione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto per la sede a fianco riportata:

1) Menconi Ruggero: condotta consorziale Passignano sul Trasimeno-Tuoro sul Trasimeno;
2) Ranieri Francesco: condotta unica di Umbertide.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 30 aprile 1971

Il veterinario provinciale: BALDONI

(4445)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.